

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

Prot. n. 0703

IL PRESIDENTE

- VISTI** gli artt. 12, 12 bis e 12 ter dello Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, adottato dal Consiglio Nazionale il 2 febbraio 2012 e approvato in data 10 maggio 2012 con decreto firmato dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport;
- VISTO** il Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e disciplina degli arbitri ("Codice") approvato dall'Alta Corte di giustizia sportiva il 15 dicembre 2008, sottoposto a presa d'atto da parte della Giunta Nazionale del CONI il 18 dicembre 2008, emanato e pubblicato il 7 gennaio 2009, in vigore dal 22 gennaio 2009 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** l'istanza di arbitrato presentata dal Sig. Graziano Battistini nei confronti della società Torino F.C. SpA, protocollata nel registro della Segreteria del Tribunale al n. 3039 dell'8 novembre 2012;
- VISTA** la rinuncia all'istanza arbitrale pervenuta in data 29 marzo 2013 dal Sig. Graziano Battistini, protocollata nel registro della Segreteria del Tribunale al n. 0686 del 29 marzo 2013;
- CONSIDERATO** che l'organo arbitrale non si ancora costituito

PRENDE ATTO

della rinuncia pervenuta dal Sig. Graziano Battistini all'istanza arbitrale presentata nei confronti della società Torino F.C. SpA.

Il Segretario del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport è incaricato degli adempimenti consequenziali.

Roma, 3 aprile 2013

F.to Alberto de Roberto